



SEZIONE B

Reati societari

Art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001

1 ^a edizione	Consiglio di Amministrazione del 10/12/2014
2 ^a edizione



Art. 25 ter D.Lgs 231/2001

Reati societari (1) (2)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (3);

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (4).

3^(*). Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Il presente articolo è stato pubblicato, privo di comma 2, in Gazz. Uff. (N. della R.).

(2) A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

(3) Lettera modificata dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(4) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.



^(*) Comma inserito ex art. 3, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. La numerazione dei commi del presente articolo è così riportata nella Gazzetta Ufficiale ed appare priva del riferimento al comma 2.

INDICE

- 1. La fattispecie dei reati societari (art. 25 *ter* D.Lgs 231/2001)**
- 2. Individuazione dei reati non rilevanti per Ca.Nova S.p.A.**
- 3. Destinatari e obiettivi della “Sezione B”**
- 4. Processi sensibili**
- 5. Principi generali di comportamento**
- 6. Principi specifici di comportamento relativi alle “attività sensibili”**
- 7. Il sistema di controllo: compiti e poteri dell'OdV**



1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

In materia di reati societari, così dispone l'articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001, in base al quale *"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: (omissis)"*.

Si riporta una breve descrizione dei reati.

a. Reati riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari



sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Brevi cenni sulle fattispecie

Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti – vale a dire devono essere superiori a certe soglie prefissate dalla legge – e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. Qualora le alterazioni siano inferiori alle soglie rilevanti, sono comunque applicate nei confronti delle persone fisiche che hanno posto in essere la condotta sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni interdittive;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi;
- il reato di cui all'art. 2622 c.c. richiede l'ulteriore circostanza che le informazioni, false od omesse, abbiano provocato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Inoltre, esso è punibile solo a querela della parte lesa, salvo che si tratti di società quotate;
- la Legge n. 262/2005 ("Legge sul Risparmio") ha esteso il novero dei soggetti che possono compiere i reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. ai "dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari" ed ha altresì inasprito le pene detentive previste per il reato di



cui all'art. 2622 c.c. nel caso in cui il fatto sanzionato abbia cagionato un grave nocumento ai risparmiatori.

b. Reati riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Brevi cenni sulla fattispecie

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Brevi cenni sulla fattispecie

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Brevi cenni sulla fattispecie

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.



- ❑ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Brevi cenni sulla fattispecie

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- ❑ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Brevi cenni sulla fattispecie

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- ❑ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Brevi cenni sulla fattispecie

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Con riferimento al reato in esame, si precisa che Ca.Nova S.p.A. attualmente (inserire la data di approvazione della presente sezione), non è in stato di liquidazione.

c. Reati riguardanti la formazione della volontà sociale

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Brevi cenni sulla fattispecie

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

d. Reati riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra gli organi sociali, la società di revisione ed i terzi

- Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Brevi cenni sulla fattispecie

Si precisa che il D. Lgs. 231/2001 considera reato presupposto solamente l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 2625 c.c., ovvero solamente le condotte che abbiano cagionato un danno ai soci.

Il reato si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri Organi societari, procurando un danno ai soci.

Il reato è punito a querela della persona offesa.

L'art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione; tale fattispecie è stata tuttavia espunta dall'art. 2625 c.c. dal D.Lgs. n. 39/2010, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, ed è ora punita ai sensi dell'art. 29 di tale decreto.

Poiché l'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 non è stato modificato con l'inserimento di un richiamo anche a tale norma, si deve ritenere che il reato in questione non configuri più reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Sul punto si veda oltre il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al reato di “falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione”.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.



Brevi cenni sulla fattispecie

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Brevi cenni sulla fattispecie

Questo reato si perfeziona quando l'amministratore di una società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea o diffusi in misura rilevante tra il pubblico, ovvero soggetta a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria o delle norme disciplinanti le attività assicurative o le forme pensionistiche complementari, non comunica, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c., all'organo al quale partecipa ovvero alla società e comunque al Collegio Sindacale, l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in questione, ovvero se si tratta di amministratore delegato non si astiene dall'operazione cagionando in tal modo un danno alla società o a terzi.

e. Reati riguardanti i rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.



La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Brevi cenni sulla fattispecie

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, in occasione di comunicazioni dovute alle Autorità Pubbliche di Vigilanza in forza di legge, si espongano, col fine specifico di ostacolare l'attività delle stesse, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Il reato si perfeziona altresì mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva che in concreto determini un ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle Autorità di Vigilanza.

Le Autorità Pubbliche di vigilanza, o Autorità amministrative indipendenti sono entità organizzative dotate di autonomia che operano al fine di garantire il funzionamento delle regole del mercato ovvero di tutelare interessi costituzionali in settori particolarmente delicati.

Possono ricordarsi le seguenti Autorità: la Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, la Commissione nazionale per le Società e la borsa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'Istituto superiore per la vigilanza sulle assicurazioni private e la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio di sciopero.

f. Reati riguardanti i rapporti tra privati

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Brevi cenni sulle fattispecie

L'art. 25 ter c. 1, lettera s bis) del D. Lgs. 231/01, richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati, con esclusivo riferimento all'ipotesi contemplata al terzo comma dell'art. 2635 c.c che prevede che "Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste".

Procedendo nell'analisi della norma, la legge 190/2012 ha introdotto la "Corruzione tra privati", modificando il testo del preesistente articolo 2635 c.c. "Infedeltà a seguito di dazione o promessa



di utilità”, così qualificando come corruzione anche gli accordi illeciti tra privati, al pari di quelli che intercorrono tra il privato ed il Pubblico Ufficiale. La Legge n. 190 ha peraltro costruito la fattispecie di corruzione tra privati come reato di evento, la cui consumazione dipende dalla causazione di un documento per la Società cui appartiene il soggetto che viene corrotto.

Affinché possa ritenersi integrato il reato presupposto ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, occorre che la condotta prevista dall'articolo 2635 c. 3 c.c. sia posta in essere da determinati soggetti, che abbiano con l'ente un rapporto qualificato, ovvero i soggetti richiamati dall'art. 25 ter c. 1, prima parte, D. Lgs. 231/2001 che dispone: *“In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie (...)”*.

Ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 2635 c. 3 c.c., così come richiamato dall'articolo 25 ter c. 1 lett. s bis) D. Lgs. 231/2001, e dell'articolo 25 ter c. 1, prima parte, D. Lgs. 231/2001, potrà dunque essere contestata una responsabilità amministrativa solo all'ente cui appartiene il soggetto corruttore, e solo qualora quest'ultimo appartenga ad una delle categorie indicate dall'art. 25 ter c. 1 prima parte, ovvero sia un amministratore, un direttore generale, un liquidatore o persona sottoposta alla vigilanza di costoro ed agisca nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2635 commi 1 e 2 c.c.

2. Individuazione dei reati non rilevanti per la Società

Dall'esame delle fattispecie sopra descritte e del contesto aziendale di Ca.Nova S.p.A. sono state individuate alcune tipologie di reato che non comportano profili di rischio per la stessa.

I reati previsti specificatamente per le Società quotate (delitto di *“Omessa comunicazione del conflitto di interessi”*, art. 2629 bis c.c.) e per le Società in liquidazione (*“Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”*, art. 2633 c.c.) sono stati ritenuti irrilevanti, poiché la Società non appartiene a queste due categorie.

Non sono stati infine valutati i reati di Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) e di Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), pur menzionati dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001, in quanto rispettivamente abrogati dall'art. 34 comma 2 della L. 28 dicembre 2005 n. 262 e dall'art. 37 comma 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

In particolare il Decreto Legislativo n. 39/2010, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, ha abrogato l'art. 2624 del codice civile, sostituendolo con la nuova fattispecie prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 39/2010 stesso.

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società sottoposta a revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono in primis i responsabili della società di revisione (reato proprio). Peraltro l'articolo 27 prevede ora espressamente la punibilità di chi dà o promette il denaro o l'utilità e dei direttori generali, dei componenti l'organo amministrativo o dell'organo di controllo degli enti di interesse pubblico, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Poiché le leggi sopra richiamate non sono intervenute sul testo dell'art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001, e non hanno quindi sostituito espressamente il richiamo agli artt. 2623 c.c. e 2624 c.c., si deve ritenere che i reati in questione non configurino più reato presupposto al fine della responsabilità amministrativa degli enti.

Sulla questione si sono pronunciate le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 34476 del 23 giugno 2011, hanno ritenuto che il reato di falso in revisione legale quale ora previsto dal D.Lgs. n. 39/2010 non rientri più nell'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, in quanto le relative fattispecie non sono più richiamate nell'elenco dei



reati previsto dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 e quindi non possono costituire fondamento di tale responsabilità. Secondo la Corte, infatti, il criterio di imputazione che permette l'addebito della condotta della persona fisica all'ente, nel cui interesse/vantaggio questa ha agito, in forza del principio di legalità presuppone la commissione di un illecito nell'ambito di ipotesi tassativamente previste dal legislatore, non potendosi far ricorso a ipotesi di integrazione normativa dalla fattispecie, a mezzo di un possibile rinvio c.d. "mobile".

Il principio sancito dalle Sezioni Unite con riferimento all'art. 2624 c.c. può ritenersi applicabile altresì all'art. 2623 c.c. concernente il falso in prospetto. Tale norma è stata difatti abrogata dall'articolo 34 comma II della legge 262/2005 (cosiddetta "Legge sul Risparmio") che ha introdotto l'articolo 173 bis del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n. 58/1998 (di seguito T.U.F.)

Tale norma punisce chi espone false informazioni od occulta dati o notizie nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

Affinché tale condotta integri gli estremi del reato, è indispensabile che il soggetto che la pone in essere agisca con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, per sé o per altri. Occorre altresì che le informazioni false od omesse siano idonee ad indurre in errore i loro destinatari.

3. Destinatari e obiettivi della "Sezione B"

La Sezione B disciplina i comportamenti posti in essere da amministratori, direttori generali, liquidatori della Società, nonché dai dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali di Ca.Nova S.p.A. nell'ambito della gestione sociale ed economica della Società.

Occorre osservare che l'art. 25 *ter* individua in modo più selettivo e tassativo, rispetto all'art. 5 lett.

a) i soggetti che rivestono un ruolo apicale nella struttura dell'ente collettivo, individuando specificatamente gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori.

Appare evidente l'esclusione dei sindaci, i quali, nonostante possano rispondere di alcune fattispecie previste dall'art. 25 *ter*, non potranno determinare la responsabilità amministrativa dell'ente.

Si ritiene comunque necessario includere nel novero dei soggetti destinatari dei principi di comportamento indicati nella presente sezione tutti i dipendenti di Ca.Nova S.p.A. che si trovino ad operare nelle aree a rischio di seguito individuate.

Finalità della presente Sezione è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire la commissione dei Reati oggetto della presente Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- fornire le «regole di comportamento» che i soggetti menzionati sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

4. Processi sensibili



Con riferimento alle diverse categorie di reato disciplinate nella presente Sezione, sono state valutate le attività astrattamente esposte al rischio di realizzazione di alcune fattispecie ritenute rilevanti per la Società.

Si è proceduto pertanto ad individuare i principali “processi sensibili” in relazione ai singoli reati ed a disciplinare alcune aree che potenzialmente possono essere strumentali alla realizzazione delle fattispecie oggetto di interesse.

a. Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge (artt. 2621 c.c., 2622 c.c.)

- redazione e controllo del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
- attività inerenti la stesura di documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa;

b. Attività riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile (artt. 2632 c.c., 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c., 2633 c.c.)

- gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve;
- operazioni sulle partecipazioni e sul capitale sociale;
- operazioni straordinarie come fusioni o scissioni;

c. Attività riguardanti la formazione della volontà sociale (art. 2636 c.c.)

- convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee;

d. Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra I soci, gli organi sociali, e i terzi (art. 2625 c.c., 2637 c.c.)

- predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Ca.Nova S.p.A.
- informazione, diffusione di notizie su strumenti finanziari propri o di terzi e sulla situazione di banche o gruppi bancari;
- rapporti con i soci e con il Collegio Sindacale;
- attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale.

e. Attività riguardanti i rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)



- comunicazioni previste dalla Legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- ispezioni da parte dell'Autorità di Vigilanza;
- conservazione delle informazioni fornite all'Autorità di Vigilanza;

f. Attività riguardanti i rapporti con gli Enti privati (art. 2635 c.c.)

- trattative per la definizione di un qualsiasi rapporto contrattuale con clienti e con Enti terzi;
- gestione degli omaggi, donazioni, erogazioni liberali, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni;
- gestione di finanziamenti e contributi da parte di Enti privati;
- gestione della contabilità aziendale e dei libri contabili e fiscali;
- gestione dei flussi finanziari e di tesoreria;
- scelta e gestione dei fornitori;
- gestione delle risorse umane;
- gestione di incarichi di consulenze;
- gestione e concessione di omaggi e liberalità, spese di rappresentanza ed ospitalità, sponsorizzazioni;
- gestione e conservazione della documentazione aziendale.

5. Principi generali di comportamento

L'obiettivo che i seguenti principi generali di comportamento condividono con i Principi specifici relativi alla regolamentazione dei singoli Processi Sensibili, è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino precise regole di comportamento al fine di impedire la commissione dei reati previsti nell'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate e di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Sezione prevede carico dei Destinatari gli obblighi di seguito riportati.

a. Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge (artt. 2621 c.c., 2622 c.c.)

È fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni aziendali interne e del Codice Etico in tutte le attività finalizzate alla formazione e redazione del bilancio, dei documenti contabili societari e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, e l'informativa societaria in genere, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;



- omettere dati ed informazioni imposti dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

b. Attività riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile (artt. 2632 c.c., 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c., 2633 c.c.)

È fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle disposizioni interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei soci, dei creditori e dei terzi in genere.

Con riferimento a tale obbligo, si precisa ulteriormente che è vietato:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote in misura superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

c. Attività riguardanti la formazione della volontà sociale (art. 2636 c.c.)

È fatto obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.

d. Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra i soci, gli organi sociali, e i terzi (art. 2625 c.c., 2637 c.c.)



È fatto obbligo di tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione verso gli organi sociali e verso il pubblico delle informazioni necessarie per consentire, ai primi il corretto svolgimento delle attività di controllo previste dalla legge, e al pubblico di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti.

In particolare è vietato:

- porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ed idonee ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- tenere comportamenti scorretti con gli organi di stampa e informazione;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale, società di revisione, Corte dei Conti.

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e i terzi deve dunque essere ispirata alla massima collaborazione, regolarità e trasparenza.

Fermo restando che tali comportamenti non costituiscono reato presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01, nei rapporti con la Società di Revisione devono essere rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2010.

e. Attività riguardanti i rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)
--

È fatto obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate e garantire che le informazioni verso l'esterno siano veritiere, tempestive, trasparenti ed accurate.

In particolare è vietato:

- omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza (ad es. Autorità Garante per la concorrenza e il Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali) cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).



f. Attività riguardanti i rapporti con gli Enti privati (art. 2635 c.c.)

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure, e nelle norme aziendali, è fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con i soggetti indicati all'art. 2635 commi 1 e 2 c.c. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparente gestione del processo di vendita che garantiscano il corretto svolgimento dei rapporti contrattuali.

A tal fine a tutti i destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all'articolo 2635 c. 3 c.c.;
- violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire il reato di corruzione tra privati.

Più in particolare nella gestione della normale attività aziendale è sempre vietato:

- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, anche nei contesti sociali in cui tali pratiche costituiscono una prassi. In ogni caso tale prassi è sempre vietata quando possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda;
- promettere o versare denaro o altra utilità (ad esempio: promesse di assunzione nonché promesse di contratti futuri) ai soggetti di cui all'articolo 2635 commi 1 e 2 c.c., per promuovere o favorire gli interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- ricorrere a forme diverse di aiuti, contributi o atti di liberalità che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità, abbiano invece una finalità corruttiva;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei partner, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- alterare la rendicontazione delle operazioni economiche effettuate, anche attraverso la creazione di fatturazioni in tutto o in parte inesistenti;
- effettuare pagamenti in *cash* o in beni di qualsiasi natura, fatte salve operazioni di valore economico modesto così come stabilite dalla direzione aziendale

Invero:

- gli incarichi conferiti a collaboratori e/o consulenti esterni devono essere sempre redatti per iscritto, con l'evidenziazione di tutte le condizioni applicabili e l'indicazione del compenso pattuito e devono, in applicazione del principio della separazione delle funzioni, essere proposti, verificati e approvati da almeno due soggetti appositamente a ciò delegati dalla Società;
- nel testo dei contratti stipulati con soggetti terzi è contenuta un'apposita dichiarazione con cui gli stessi dichiarano di aver preso visione sul sito del "Codice Etico" e di accettarne il contenuto, nonché di essere soggetti all'obbligo di rispettare le prescrizioni in esso contenute e di astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
- l'assunzione, da parte della Società, di personale o collaboratori deve seguire regole di valutazione della professionalità, preparazione tecnica ed esperienza maturate e la



retribuzione complessiva deve essere in linea con quanto già applicabile a figure di analoga funzione e responsabilità.

Al fine di garantire il rispetto del Modello, con particolare riguardo a quanto previsto dalla presente Sezione, la Società non inizierà o proseguirà alcun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni, fornitori o partners che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera.

6. Principi specifici di comportamento relativi alle “attività sensibili”

In relazione ai processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati indicati nell'art. 25 *ter* D.Lgs. 231/2001, la Società ha individuato i seguenti principi specifici, la cui osservanza è mirata ad assicurare la tracciabilità e la documentabilità delle fasi in cui si articola ciascuna operazione.

I Destinatari del Modello sono tenuti, unitamente al rispetto dei principi generali espressi nel paragrafo precedente ed a quelli sanciti nel Codice Etico, alla stretta osservanza delle procedure che sono contenute nel “Manuale delle Procedure” il quale costituisce parte integrante del Modello. I Destinatari sono tenuti altresì alla stretta osservanza delle procedure incluse nel Manuale della qualità, conforme allo standard ISO 9001, se pertinenti all'ambito dei reati societari, oltre a qualunque disposizione aziendale che venga emanata dalla Direzione nelle attività oggetto della presente Sezione.

a. Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge (artt. 2621 c.c., 2622 c.c.)

L'attività di formazione del bilancio è realizzata nel rispetto delle prescrizioni e norme previste dal codice civile e dalle regolamentazioni in materia.

In particolare, al fine di consentire la verifica sulla correttezza delle informazioni, voci e componenti contenute nel bilancio d'esercizio e nelle relazioni allegate, i soggetti, ciascuno secondo le proprie attribuzioni, devono:

- attenersi alle risultanze contabili;
- applicare le disposizioni relative allo Stato Patrimoniale previste agli artt. 2424 e 2424 bis c.c.;
- attenersi agli schemi del Conto Economico previsti all'art. 2425 e 2425 bis c.c.;
- applicare i criteri di valutazione previsti all'art. 2426 c.c.;
- verificare i contenuti della nota integrativa ed il rispetto delle previsioni di cui all'art. 2427 c.c.;
- verificare l'applicazione dei principi contabili e della normativa fiscale;
- verificare la completezza della relazione sulla gestione;
- verificare il rilascio del consenso del Collegio Sindacale all'eventuale iscrizione di costi di impianto ricerca e pubblicità ed altre poste che necessitano di tale autorizzazione;
- attenersi a quanto espresso nella procedura “*Bilancio e contabilità*”.

Sono previsti, inoltre, a garanzia della correttezza e della trasparenza nella predisposizione del bilancio, della relazione sulla gestione e dei documenti collegati :



- la trasmissione di dati ed informazioni attraverso il sistema informatico, che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- l'individuazione di modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività;
- l'identificazione di ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- la riconducibilità delle movimentazioni finanziarie attive e passive dell'Azienda a eventi certi, documentali e strettamente inerenti alle proprie attività sociali, nonché l'approvazione delle medesime da parte del responsabile della funzione interessata;
- la tempestiva messa a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio e della relazione della società di revisione sul medesimo, e predisposizione e conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti;
- riunioni tra la Società di Revisione ed il Collegio Sindacale, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente, dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio;
- approvazione del bilancio secondo le modalità indicate nella procedura "*Bilancio e contabilità*";
- l'indizione di riunioni tra gli organi sociali e la società di revisione secondo le modalità indicate nella procedura "*Bilancio e contabilità*".

Il controllo contabile è svolto dalla Società di revisione ai sensi dell'art. 14 D.lgs 39/2010 e degli artt. 2409 *bis* e seguenti c.c. e comporta lo svolgimento dell'attività di revisione legale del bilancio d'esercizio della Società:

- la società di revisione verifica, nel corso dell'esercizio, con periodicità trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- la società di revisione esprime, inoltre, con apposita relazione, un giudizio professionale sul bilancio di esercizio nel suo complesso, sulla base di una revisione legale condotta in conformità ai principi di revisione.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e del suo concreto funzionamento.

L'OdV potrà partecipare alle riunioni indette dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale ed avere accesso alla Nota Integrativa e alla Relazione sulla Gestione.

Eventuali anomalie rilevate dai suddetti organi nel corso dell'attività di vigilanza dovranno essere comunicate all'OdV.

b. Attività riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile (artt. 2632 c.c., 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c., 2633 c.c.)



Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni legislative, nonché dello Statuto societario.

Nelle diverse operazioni, per la prevenzione delle fattispecie criminose sopra riportate, si osservano i seguenti principi specifici.

Riduzione e aumento del capitale sociale

In caso di riduzione del capitale sociale, il vertice aziendale, qualora intenda compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci, o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, informa il Collegio Sindacale.

I soci, i quali abbiano sentore dell'intento da parte degli amministratori di restituire conferimenti, o di liberarli dall'obbligo di effettuarli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, devono darne pronta comunicazione all'OdV.

In caso di aumento del capitale sociale, il Collegio Sindacale viene preventivamente informato sulla natura e sulle motivazioni dell'operazione stessa mediante invio della relativa documentazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Ripartizione di utili e riserve

In occasione delle delibere assembleari che prevedano operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto, il Consiglio di Amministrazione verifica che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente e, qualora rilevi comportamenti *contra legem*, informa l'OdV.

In occasione dell'esame della bozza di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale verifica il rispetto delle prescrizioni di legge relative a eventuali ripartizioni di utili, accantonamenti su utili o distribuzione di riserve.

Il Collegio Sindacale verifica altresì le eventuali operazioni che dovessero intervenire nel corso dell'esercizio.

Operazioni di acquisto o sottoscrizioni di azioni a tutela della integrità del capitale sociale

Prima di attuare qualsiasi operazione sulle azioni o quote, anche se l'ultimo bilancio regolarmente approvato mostra un'idonea situazione patrimoniale, gli amministratori devono verificare che perdite avvenute in corso di esercizio non abbiano eroso il patrimonio disponibile, rendendo impossibile l'operazione di acquisto o sottoscrizione, se non a costo di intaccare la consistenza del capitale o delle riserve indisponibili.

L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e le delibere conseguenti, inerenti l'approvazione delle operazioni richiamate, sono comunicati al Collegio Sindacale, fornendo la giustificazione dell'operazione, illustrando inoltre le modalità finanziarie di compimento delle operazioni stesse e, ove stimabile, l'effetto delle medesime sul patrimonio.

Le delibere inerenti l'approvazione delle operazioni richiamate, sono comunicate tempestivamente all'OdV.

I soci che abbiano comunque sentore dell'intento da parte degli amministratori di effettuare discutibili operazioni sulle azioni sociali devono informare immediatamente l'OdV.



Operazioni di fusione e scissione

Nell'ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501 ter e 2506 bis c.c., nonché la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c., devono essere comunicati e pubblicizzati secondo le modalità previste dal codice civile.

Delle operazioni di fusione e scissione deve essere data notizia all'OdV ed al Collegio Sindacale per le attività di vigilanza richieste.

c. Attività riguardanti la formazione della volontà sociale (art. 2636 c.c.)

La verifica della regolarità dell'attività di comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee, nel rispetto della legge e dello Statuto, avviene attraverso:

- il controllo della legittimazione per l'accesso all'Assemblea e della legittimità di costituzione dell'Assemblea;
- la verifica di eventuali conflitti di interessi;
- il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;
- l'identificazione di ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale d'assemblea;
- votazioni e proclamazione dei risultati.

d. Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra i soci, gli organi sociali e i terzi (art. 2625 c.c., 2637 c.c.)

Al fine di prevenire la commissione delle fattispecie criminose sopra riportate e garantire che le informazioni diffuse siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate, in attuazione dei principi generali di comportamento previsti, i processi sensibili devono essere svolti nel rispetto dei seguenti principi specifici:

- In occasione di richieste da parte dei soci, vi è l'obbligo di fornire con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni ed i documenti richiesti;
- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione, o sui quali il Collegio debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- la messa a disposizione del Collegio Sindacale dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche periodiche;
- quant'altro necessario all'espletamento degli incarichi affidati al Collegio Sindacale;
- tutte le comunicazioni al pubblico nonché le operazioni effettuate dalla Società, devono essere effettuate sulla base di idonea documentazione volta ad attestarne la veridicità;
- i documenti che contengono comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società devono essere redatti in base a procedure, prassi e logiche aziendali che:
 - identifichino con chiarezza e completezza le funzioni interessate nonché i dati e le notizie che le stesse devono fornire;
 - determinino le scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale richiesta di rilascio di apposite attestazioni;



- prevedano la trasmissione di dati e informazioni attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole operazioni.

e. Attività riguardanti i rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

- Tutte le comunicazioni previste dalla Legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza devono essere effettuate con tempestività e devono essere caratterizzate da correttezza e completezza;
- i rapporti con le Autorità di Vigilanza devono essere ispirati dal principio di massima collaborazione e trasparenza;
- in caso di ispezioni da parte dell'Autorità di Vigilanza i responsabili delle Aree coinvolte nell'ispezione devono gestire i rapporti con la medesima;
- le informazioni fornite all'Autorità di Vigilanza devono essere adeguatamente archiviate e conservate;
- è fatto divieto di esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;

f. Attività riguardanti i rapporti con gli Enti privati (art. 2635 c.c.)

In seguito all'analisi dei rischi di commissione del reato di corruzione tra privati Ca.Nova S.p.A. ha ritenuto opportuno implementare il sistema di gestione delle attività aziendali e di controlli interni con l'elaborazione di alcuni protocolli specifici.

In particolare è stata predisposta una procedura "*Rapporti con soggetti pubblici e privati*" che regola le modalità di comportamento a cui devono attenersi tutti coloro che in nome o per conto della Società gestiscano rapporti di carattere commerciale con società terze.

Si richiamano altresì tutte le procedure che sono state redatte in alcune aree a rischio considerate strumentali alla commissione dei reati con finalità corruttive, contenute nel Manuale delle procedure.

7. Il sistema di controllo: compiti e poteri dell'OdV

Il sistema di gestione predisposto da Ca.Nova S.p.A. prevede la supervisione ed il controllo ad opera dell'Organismo preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del modello.

A tal fine devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni/documenti indicati nella procedura "Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza" cui si rimanda.

Dovranno essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni a cui si fa riferimento nelle singole procedure.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai "processi sensibili" al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante.

Nell'ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei "processi sensibili" e potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale.



Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia al capitolo “Organismo di Vigilanza” della Parte Generale.

L’inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente sezione è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto disciplinato nella parte generale alla sezione “Sistema disciplinare”.